

Spese relative a illeciti: deducibilità anche in presenza di reati

SINTESI OPERATIVA

La presenza di un procedimento penale non rende automaticamente indeducibili le spese per un illecito. Secondo la Cassazione, la deduzione resta possibile per la quota di costi inerente all'attività d'impresa, purché non sia direttamente utilizzabile per commettere il reato. Occorre distinguere le operazioni economiche e dimostrare la funzione produttiva della spesa, escludendo gli esborsi riferibili al comportamento criminoso. La valutazione va svolta caso per caso, con documentazione idonea a sostenere l'inerenza e la separazione delle componenti non deducibili.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

La deduzione fiscale delle spese collegate a condotte illecite resta possibile nonostante l'esistenza di un procedimento penale. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza 2717 del 7 febbraio 2026, chiudendo un dibattito che da tempo divide contribuenti, amministrazione finanziaria e giudici tributari. Il principio però non vale in automatico: bisogna verificare caso per caso quale quota di costi risulti effettivamente inerente all'attività d'impresa e quale invece vada ricondotta al comportamento criminoso vero e proprio.

LA NORMA CHE DISCIPLINA I COSTI DA REATO

L'articolo 14, comma 4-bis, della legge 537/93 stabilisce che non possono essere dedotti i costi sostenuti – anche sotto forma di pagamento di prestazioni di servizi – se impiegati direttamente nella commissione di atti qualificabili come delitto non colposo. La norma colpisce in particolare le spese che il contribuente ha affrontato per realizzare materialmente il reato, quelle che l'amministrazione eroga come sanzione penale (dall'ammenda alla multa passando per la reclusione) e ovviamente i proventi di attività criminoso vere e proprie. Le spese legate invece a contravvenzioni restano fuori da questo perimetro, potendo mantenere la deducibilità se rispettano il criterio dell'inerenza.

La questione si complica quando le somme versate – magari nell'ambito di una trattativa transattiva o di un accordo risarcitorio – derivano da un'attività lecita sotto il profilo civilistico ma sfociano poi in un'ipotesi di reato. Oppure quando il costo nasce lecito e diventa illecito solo in un secondo tempo, perché utilizzato in modo improprio dal contribuente. La Cassazione ha dovuto affrontare più volte queste situazioni border line, cercando di tracciare un confine tra ciò che l'impresa può dedurre e ciò che invece resta escluso dalla base imponibile.

COSTI UTILIZZATI PER COMMITTERE IL REATO, NON SEMPRE INDEDUCIBILI

Con la sentenza depositata a febbraio 2026, i giudici di legittimità hanno esaminato una fattispecie particolare: un contribuente contestava davanti al fisco la deduzione abusiva di costi sostenuti nell'ambito di una lottizzazione abusiva, un'operazione poi sfociata in un procedimento per corruzione e truffa ai danni dello Stato. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che l'unicità del disegno criminoso rendesse del tutto indeducibili i costi collegati a quell'operazione immobiliare. Il contribuente replicava invece che parte di quei costi erano stati affrontati per svolgere un'attività lecita, anche se poi tutto era degenerato in reato.

La Suprema Corte ha dato ragione al contribuente sul piano del metodo, ribadendo che l'eventuale commissione di più reati non implica automaticamente l'indeducibilità totale delle spese. Occorre invece spacchettare le voci di costo, individuando solo quelle che sono state direttamente impiegate per commettere l'illecito. Le altre spese – pur se sostenute nell'ambito della stessa operazione – possono restare deducibili se rispondono al principio di inerenza rispetto all'attività d'impresa. Questa distinzione non sempre è agevole: spesso i confini tra attività lecita e illecita si sovrappongono, rendendo necessaria un'analisi dettagliata dei singoli esborsi.

IL CRITERIO DELLA DIRETTA UTILIZZABILITÀ PER L'ILLECITO

L'ordinanza richiama anche un precedente importante: la circolare 32/E del 3 agosto 2012, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva già precisato che il costo resta deducibile se risulta direttamente collegato all'attività lecita. Diverso è il caso in cui il costo – pur nato lecitamente – viene poi utilizzato per compiere il reato stesso, oppure se si tratta di somme pagate per l'acquisto di fattori produttivi destinati sin dall'inizio a prestazioni di servizi funzionali allo svolgimento di un'attività illecita. In questi ultimi casi la deduzione viene meno, perché manca il presupposto fondamentale: l'inerenza a un'attività d'impresa esercitata in modo legittimo.

Un passaggio significativo riguarda poi la cosiddetta diretta utilizzabilità. La Cassazione spiega che sono deducibili solo i costi e le spese direttamente utilizzati per compiere il delitto, a condizione che si tratti di un reato punito con pena detentiva. Nel caso concreto la lottizzazione abusiva contestata al contribuente non integrava un delitto di questo tipo, bensì una contravvenzione: tecnicamente quindi restava fuori dall'ambito della norma che esclude la deducibilità. Il meccanismo previsto dall'articolo 14, comma 4-bis, non poteva dunque applicarsi in automatico.

L'AUTONOMIA GIURIDICA DELLE SINGOLE OPERAZIONI ECONOMICHE

I giudici hanno inoltre evidenziato che l'autonomia concettuale e giuridica delle singole operazioni economiche va sempre rispettata. Non si può quindi sostenere che un insieme articolato di costi diventa interamente indeducibile solo perché una parte di essi ha alimentato un comportamento criminoso. Occorre piuttosto isolare la porzione di spesa riferibile al delitto e lasciare deducibile il resto, sempre che questo resto mantenga il requisito di inerenza rispetto all'oggetto sociale dell'impresa. Difendere questo approccio significa tutelare un principio chiave del diritto tributario: la tassazione deve colpire il reddito effettivo, non creare sanzioni indirette attraverso l'indeducibilità indiscriminata di costi leciti.

La questione si intreccia con la prassi amministrativa. Alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate hanno tentato in passato di contestare intere categorie di costi semplicemente perché collegati a operazioni finite sotto la lente del giudice penale. La Cassazione con questa pronuncia frena questa tendenza, ricordando che il disegno criminoso – per quanto grave – non fa automaticamente venir meno la deducibilità di ogni singolo euro speso dal contribuente nell'ambito di quell'attività. Serve invece un'analisi puntuale, che distingua tra le diverse voci e verifichi la loro funzione effettiva.

QUANDO I COSTI RESTANO FUORI DALLA DEDUZIONE

Restano invece interamente esclusi dalla deduzione fiscale i costi e le spese sostenuti dopo il momento in cui il contribuente ha deciso di compiere il reato. Se l'impresa ha acquistato beni o servizi direttamente destinati all'esecuzione di un'attività illecita, oppure se ha pagato somme funzionali al perfezionamento dell'illecito stesso, allora quei costi vanno ripristinati a tassazione. Anche le sanzioni penali inflitte dal giudice – ammenda, multa, pena pecuniaria – non sono ovviamente deducibili, trattandosi di esborsi che non hanno alcuna connessione con la produzione del reddito d'impresa.

Un caso particolare riguarda le spese legali sostenute per difendersi in un procedimento penale. La Cassazione ha più volte chiarito che queste somme possono essere dedotte se il contribuente ha un interesse obiettivo a tutelare la propria posizione patrimoniale o imprenditoriale, anche quando il processo si conclude con una condanna. L'inerenza sussiste quando la difesa mira a proteggere l'attività lecita dell'impresa, non quando serve unicamente a occultare o minimizzare gli effetti del reato. In altre parole, se l'avvocato è stato pagato per evitare che l'illecito travolga l'intera azienda, la spesa può restare deducibile; se invece è servita solo a ridurre la pena del titolare, allora diventa un costo personale.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (17/02/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Ventican

STUDIO PIZZANO